

commissioni, redatte in base ai lavori delle singole sezioni, in una relazione generale.

Art. 6.

L'Ufficio di segreteria generale è disimpegnato dall'Ufficio di legislazione presso la Presidenza del Consiglio, cui sarà assegnato il personale occorrente, nominato dal presidente del Consiglio dei ministri, anche fra persone estranee all'Amministrazione pubblica.

Ciascuna Sottocommissione avrà una sezione propria di segreteria.

Art. 7.

Il decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1529, è abrogato.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto: *Il guardasigilli*: SACCHI.

Decreto luogotenenziale 1° aprile 1918 che nomina il Presidente della Sottocommissione giuridica ed il Presidente della Sottocommissione economica.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto 21 marzo 1918, n. 361;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;